

Giunta Regionare La Presidente

### ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

16 ottobre 2020, n. 64

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni in ordine agli eventi sportivi.

### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana:

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

**Visto** l'articolo 117, comma 1 del d.lgs. 31 marzo 1998, n 112, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n.11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali":

Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: "1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.", proseguendo al comma 3: "3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale":

Dato atto dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto legge 19/2020;

Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 gennaio 2021:

**Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; **Vista** l'ordinanza del Ministero della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva covid-19";

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante 'misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza covid-19'";



Giunta Regionale La Presidente

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

**Visti** i successivi DPCM attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recanti misure urgenti in materia di contenimento covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" come covertito dalla legge 22 maggio 2020 n. 35; **Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo n. 19, applicabili sull'inetro territorio nazionale";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale":

Dato atto che il DPCM 26 aprile 2020 segna l'avvio della cosiddetta fase 2;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 (G.U. n. 222 del 07/09/2020) "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19";

**Richiamate** le ordinanze della Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2020 n. 33 e 9 ottobre 2020 n. 63;

**Rilevato** che per l'Umbria è stato studiato un programma regionale per il riavvio delle attività economiche, produttive e culturali, subordinando l'attuazione dello stesso ad un attento monitoraggio, prevedendo che, sulla base delle indicazioni nazionali, si possa procedere alla sospensione del piano di riapertura anche in esito alla continua verifica da parte del Comitato scientifico regionale da tempo insediato;

**Considerato che** il sistema sanitario regionale è in grado di monitorare e trattare in maniera coerente l'evoluzione della situazione sanitaria grazie ad una importante attività di coordinamento ed indirizzo della Regione e dell'Università;

Dato atto che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;

**Preso atto** delle linee guida per la riapertura delle attività economico, produttive e ricreative allegate al DPCM 13/10/2020 (allegato 9);

**Preso atto** del decreto legge 125 del 07/10/2020 G.U. 248 del 07/10/2020 che in merito alla competenza delle Regioni di adottare provvedimenti testualmente recita: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;

Preso atto dei contenuti del DPCM del 13 ottobre 2020 G.U. 253 del 13/10/2020;

segue atto n. 64 del 16/10/2020 pag. n. 2



Giunta Regionale La Presidente

**Dato atto** che l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza;

Ai sensi del citato DPCM 13 ottobre 2020;

### ORDINA

## Art. 1

- A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino al 14 novembre 2020 è consentita la presenza di spettatori nelle competizioni all'aperto riguardanti gli sport riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, Comitato Italiano Paralimpico ovvero organizzati da organismi sportivi internazionai e delle rispettive federazioni nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) Sport all'aperto:
    - campionato calcio Legapro C: n. massimo di 1000 spettatori;
    - campionato nazionale di calcio serie D e campionati regionali Lega Nazionale Dilettanti: n. massimo di 500 spettatori;
    - campionati di calcio a cinque Lega Nazionale Dilettanti: n. massimo di 200 spettatori;
    - tutti gli altri sport: numero massimo di 200 spettatori.

Le capienze di cui ai punti precedenti devono rientrare in ogni caso nel limite massimo del 15% della capienza totale consentita dell'impianto sportivo.

- b) Sport in luoghi chiusi: 200 spettatori ed in ogni caso nel limite massimo del 15% della capienza massima consentita dell'impianto sportivo.
- 2. Le competizioni sportive di cui al comma 1 sono consentite esclusivamete negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione ed assegnazione preventiva del posto a sedere e, se al chiuso, con adeguati volumi e ricambi d'aria a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente con l'obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie nel rispetto dei protocolli emanati e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

## Art. 2

 L'esercizio delle attività di formazione professionale di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza 12 giungo 2020 n. 33 è consentito nel rigoroso rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 9 del DPCM 13 ottobre 2020.

segue atto n. 64 del 16/10/2020 pag. n. 3



# Giunta Regionale

La Presidente

## Art. 3

1. Le disposizioni di cui all'ordinanza 9 ottobre 2020 n. 63 relative alle attività di cui al comma 1 lettere a) e b) articolo 1 della medesima ordinanza si applicano anche alle attività di cui alle lettere n) ed o) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 13 giugno 2014 n. 10.

### Art. 4

1. Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art 4 del decreto legge 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 13, della l. n. 689/1981.

### Art. 5

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria, alle Camere di Commercio di Perugia e Terni.

## Art 6

 Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 16/10/2020

Presidente Donatella Tesei

**FIRMATO** 

Firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

segue atto n. 64 del 16/10/2020 pag. n. 4